

(N. 539)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 maggio 1954
(V. Stampato N. 606)*

d'iniziativa del Deputato BORSELLINO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 MAGGIO 1954

Istituzione di un servizio di anestesia negli ospedali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ospedali di qualsiasi categoria e le case di cura, nei quali si pratica la chirurgia, debbono avere posti adeguati in organico di anestesista in modo da assicurare un conveniente servizio di anestesia.

Il medico anestesista pratica direttamente sui malati sotto la propria responsabilità gli interventi per anestesia, sorvegliando l'andamento del trattamento; esprime il proprio motivato parere sulle condizioni del malato in relazione al trattamento anestesico in tutto quanto possa essere richiesto nei riguardi del servizio di anestesia.

Art. 2.

Fermo restando l'obbligo di cui al primo comma dell'articolo 1 le Amministrazioni ospedaliere in relazione alle esigenze del servizio, possono istituire nella pianta organica altri posti di medico anestesista.

L'istituzione nella pianta organica di medici anestesisti è fatta dall'Amministrazione ospedaliera con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 17 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

La qualifica di medici anestesisti che possono essere primari, aiuti e assistenti è disposta dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze ospedaliere e della effettiva consistenza per relativo servizio da disciplinarsi dagli enti con speciale regolamento.

Per gli ospedali dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza la relativa relazione deve essere approvata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 3.

I medici anestesisti sono nominati in seguito a pubblico concorso, per titolo ed esame ai sensi delle disposizioni del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, salvo quanto dispongono il presente e i successivi articoli.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I concorsi vengono indetti con decreto dell'Alto Commissario con unico bando nazionale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Alto Commissario con proprio decreto stabilirà la modalità e i programmi relativi.

Entro il 10 gennaio di ciascun anno le amministrazioni degli Istituti di cura trasmettono a mezzo del Prefetto all'Alto Commissario elenco dei posti vacanti al 31 dicembre.

Le spese dei concorsi sono poste a carico delle Amministrazioni interessate e ripartite per metà in parti uguali e per metà in rapporto al numero dei concorrenti a ciascun posto.

A carico di ciascun concorrente è posta la tassa di lire 3.000.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui al precedente comma è nominata dall'Alto Commissario ed è costituita:

- a) di un rappresentante delle Amministrazioni interessate al concorso (presidente);
- b) di un funzionario medico dell'Alto Commissario di grado non inferiore al VII;
- c) di un professore di università di una delle materie attinenti fisiologia, biochimica, farmacologia;
- d) di un primario chirurgo ospedaliero;

e) di un anestesista scelto dall'Amministrazione da una terna di nomi proposti dalla Società italiana di anesthesiologia.

Art. 5.

Per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge potranno partecipare ai concorsi indicati nell'articolo 3 i sanitari che pur essendo sprovvisti di titolo di specialista dimostrino di essersi ininterrottamente dedicati al servizio di anestesia da almeno quattro anni presso cliniche universitarie o ospedali pubblici particolarmente attrezzati per la chirurgia.

Art. 6.

La Commissione definitiva dopo cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge sarà composta:

- 1° presidente, presidente dell'Amministrazione ospedaliera o persona di fiducia da lui designata;
- 2° un anestesista libero docente;
- 3° un dirigente servizio anestesia;
- 4° un chirurgo primario ospedaliero;
- 5° un membro designato dall'Alto Commissario.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI